









# Il nuovo Regolamento UE 2024/1143 sulle indicazioni geografiche: tecniche di protezione e assetti concorrenziali del mercato agro-gastronomico europeo

**Giuseppe Sanseverino** 

Università degli Studi di Teramo - 21 maggio 2024



La proposta di Regolamento UE relativo alle indicazioni geografiche dell'Unione europea di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli e ai regimi di qualità dei prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/787 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 rubricata [COM (2022) 134 final 2022/0089(COD)] del 31 marzo 2022 è stata adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio e in data

23 aprile 2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea Reg. UE 2024/1143

applicandosi a decorre dal 13 maggio 2024

alcune norme a partire dal 1° gennaio 2025













Regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali

1° dicembre 2025 (nella sua parte più significativa)













#### **Linea dell'intervento**

- nuovo Reg. UE 1143/2024 assetto concorrenziale
- In che misura le modifiche e le innovazioni normative introdotte incidono sui futuri scenari economici o quanto meno quali sono le prospettive e le indicazioni UE nel settore e che emergono (in modo più o meno palese)
- In che modo lo strumento dell'indicazione geografica (come meccanismo di proprietà intellettuale) incide sulle politiche economiche di settore dell'UE













#### **Quadro deriva da:**

- Analisi delle modifiche e delle nuove regole (rilevanti) nel Reg. UE 1143/2024
- Analisi (di massima) dei dati statistici ed economici sia delle IG e sia dei mercati













#### Assetto normativo di natura organizzativa

- potenziamento delle tecnologie digitali e di internet
- Ruolo EUIPO
- l'accrescimento del ruolo svolto dalle associazioni di produttori
- lo snellimento delle procedure di registrazione e modifica sia a livello nazionale che europeo
- la consapevolezza di dover raggiungere un numero più alto di prodotti registrati al fine di sviluppare l'importanza di questa protezione in tutta l'Unione.













#### Art. 4 (1-4) Obiettivi

- garanzia per i **produttori che agiscono collettivamente** di poteri e responsabilità necessari per gestire l'indicazione geografica;
- una **produzione sostenibile** (valore economico, ambientale e sociale), per operare ed essere competitivi sul mercato;
- concorrenza leale e generazione di valore aggiunto con l'obiettivo di condividere tale valore lungo tutta la catena di commercializzazione;
- Investimento nella qualità, nella reputazione e nella sostenibilità dei prodotti,
- contribuire al conseguimento degli obiettivi della politica di sviluppo rurale sostenendo le attività agricole e di trasformazione
- garanzia per i consumatori per informazioni affidabili circa l'origine, l'autenticità, la qualità, la reputazione e altre caratteristiche legate all'origine geografica o all'ambiente geografico di tali prodotti e possano identificarli facilmente sul mercato, anche nel commercio elettronico
- garanzia di una registrazione efficiente e agevole, nonché controlli e tutela efficaci in tutta l'Unione, anche nel commercio elettronico, assicurando in tal modo l'integrità del mercato interno
- tutela efficace dei diritti di proprietà intellettuale relativi a tali prodotti nei mercati dei paesi terzi













#### soggetti - procedure nazionali e a livello di unione

- Scanditi in modo preciso i procedimenti nazionali e a livello di Unione
- Soggetto tecnico EUIPO
- Emersione del ruolo dei soggetti interessati
- Arbitri (?) le autorità nazionali e la commissione,
- estensione delle fasi di opposizioni e osservazioni a tempi contingentati per definire le questioni in campo tra tutti i soggetti interessati













### Articolo 33 Gruppi di produttori riconosciuti

- 1.Oltre a quanto disposto dall'articolo 32, gli Stati membri possono applicare un sistema di riconoscimento dei gruppi di produttori. Il sistema di riconoscimento può essere applicato a tutti i gruppi di produttori i cui membri producono un prodotto designato da un'indicazione geografica o ai gruppi di produttori che producono determinate categorie di prodotti designati da indicazioni geografiche. (...)
- 2.Gli Stati membri che applicano il sistema di cui al paragrafo 1 prevedono i criteri seguenti per il riconoscimento di un gruppo di produttori:
- una determinata forma giuridica; e il rispetto di una delle condizioni seguenti: una quota minima di oltre il 50% dei produttori del prodotto ha lo status di membro; o ne fanno parte una quota minima di membri tra i produttori del prodotto e una quota minima di oltre il 50 % del volume o del valore della produzione commerciabile. (...)
- ricevere da un produttore di alimenti preimballati una notifica relativa all'uso dell'indicazione geografica di un ingrediente nella denominazione di un alimento preimballato
- richiedere norme vincolanti per la regolazione dell'offerta di prodotti designati da un'indicazione geografica a norma dell'articolo 166 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, anche per un periodo massimo di sei anni conformemente all'articolo 166 bis, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento; (accordi sull'offerta del prodotto ovvero sull'acquisito con i produttori di materie prime n.d.r.)
- stabilire clausole standard di ripartizione del valore che possono essere utilizzate a norma dell'articolo 172 bis del regolamento (UE) n. 1308/2013; (utili e perdite lungo la filiera produttiva e distributiva n.d.r.) (...) Altri compiti, già ampissimi, a gruppi di produttori semplici













Art. 49 (7) Disciplinare

- (...) **f)** gli elementi che stabiliscono:
- (i) per quanto riguarda una denominazione di origine protetta, il legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l'ambiente geografico di cui all'articolo 46, paragrafo 1, lettera b). I dettagli riguardanti i fattori umani dell'ambiente geografico possono, se del caso, limitarsi a una descrizione del suolo e della gestione del paesaggio, delle pratiche di coltivazione o di qualunque altro contributo umano volto al mantenimento dei fattori naturali dell'ambiente geografico di cui a tale disposizione; (n.d.r. rapporto art. 46 per contribuisce al suo contenuto precettivo e conformità art. 22 TRIPs)
- (ii) per quanto riguarda un'indicazione geografica protetta, il legame fra una data qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto e l'origine geografica di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera b).
- **2.** Il disciplinare può includere anche:
- a) le pratiche sostenibili di cui all'articolo 7;
- b) qualsiasi regola specifica per l'etichettatura del prodotto in questione; (...)
- **3.** Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 87 per integrare il presente regolamento stabilendo norme che limitano le informazioni contenute nel disciplinare di cui al paragrafo 1, qualora tale limitazione sia necessaria per evitare **domande di registrazione eccessivamente voluminose**.
- 4. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, le norme relative alla forma del disciplinare. (...)













## Ampliata la protezione riconosciuta artt. 26 - 31

**Art. 37** 

Rafforzata l'introduzione della certificazione e pubblicizzazione













#### ASSETTI ECONOMICI (lineamenti) dati ISMEA dicembre 2023

| PAESE      | CIBO (DOP IGP STG) | VINO (DOP IGP) | SPIRITI (IG) | TOTALE PRODOTTI |
|------------|--------------------|----------------|--------------|-----------------|
| Europa     | 1.543              | 1.627          | 248          | 3.418           |
| Italia     | 326                | 529            | 35           | 890             |
| Francia    | 274                | 441            | 53           | 768             |
| Spagna     | 215                | 146            | 19           | 380             |
| Grecia     | 117                | 147            | 15           | 279             |
| Portogallo | 150                | 44             | 11           | 205             |
| Germania   | 96                 | 46             | 36           | 178             |
| Ungheria   | 35                 | 38             | 15           | 88              |
| Bulgaria   | 12                 | 54             | 12           | 78              |
| Croazia    | 48                 | 18             | 6            | 72              |
| Romania    | 13                 | 45             | 9            | 67              |













#### **ASSETTI ECONOMICI (lineamenti)** eurostat

Germania – Francia e Italia rappresentano le produzioni agricole maggiori (Polonia)

tuttavia al pari della media europea l'Italia sviluppa la propria economia con il quadruplo delle imprese presenti in Francia e Germania

il valore della produzione di fascia alta (superiore a 500mila euro) in Italia è intorno al 2/3% dell'intera produzione mentre (tra 250mila e 500mila euro) 13%

Germania - Francia (sopra 500mila euro) 19/21% (tra 250mila e 500mila) 33-35%













#### **ASSETTI ECONOMICI (lineamenti)** Eurostat

Tra il 2005 e il 2020 il volume di lavoro svolto dalla forza lavoro dell'UE nelle attività agricole è diminuito di 4,5 milioni di ULA (unità di lavoro), un calo di poco più di un terzo (circa -36 %). Quasi tre quarti (circa il 72 %) di queste perdite di posti di lavoro equivalenti a tempo pieno si sono verificate negli Stati membri che hanno aderito all'UE dopo il maggio 2004

Nel 2020 il numero delle aziende agricole più piccole con una superficie inferiore a 5 ettari nell'UE è stato di 4,6 milioni in meno rispetto al 2005. Sebbene si siano registrate perdite considerevoli anche nelle classi di dimensioni aziendali più grandi, queste sono state molto inferiori. Nel 2020 il numero totale di aziende agricole di dimensioni comprese tra 5 e 100 ettari è stato di 0,7 milioni in meno rispetto al 2005.

La quantità di terreno utilizzata per la produzione agricola è rimasta sostanzialmente invariata (+0,3%) tra il 2005 e il 2020, nonostante la forte riduzione del numero delle aziende agricole. A livello dell'UE, questo consolidamento dei terreni agricoli riflette la crescita del numero delle aziende più grandi e dei terreni da esse utilizzati a fini agricoli. Francia e Germania in particolare













#### ASSETTI ECONOMICI (lineamenti) ISMEA

Esempio paradigmatico dell'Italia - Solo produzione IG

20,2 mld (2022) +8,3% export (2021-22) 20% sul settore agroalimentare (2022)

**Fase agricola**: numero di rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato pari a 430 mila (di cui 211 mila nel vino e 219 mila nel cibo) e a 50 mila a tempo indeterminato (di cui 20 mila nel vino e 30 mila nel cibo), a cui vanno aggiunti poco meno di 100 mila lavoratori autonomi, tra imprenditori agricoli e coltivatori diretti

Fase industriale: 250 mila rapporti di lavoro a tempo indeterminato (di cui 210 mila nel cibo e 43 mila nel vino) e circa 60 mila rapporti a tempo determinato o stagionali (di cui 45 mila nel cibo e 15 mila nel vino)

**Sul piano geografico**: Le quattro regioni del Nord-Est concentrano da sole oltre la metà (55%) del valore nazionale delle DOP e IGP – con Veneto e Emilia-Romagna prime regioni in assoluto per valore economico - crescita di quasi il +6% sul 2021













#### RIFLESSIONI CONCLUSIVE: L'ASSETTO CONCORRENZIALE

#### SCELTE STRATIFICATE e PRESUPPOSTI

Fotografia economica: (i) Germania/Francia vs. polverizzazione del settore sul piano dei ricavi delle strutture produttive, (ii) UE vede il futuro dello sviluppo agro-alimentare in una dicotomia grandi imprese e piccole imprese strutturate sulla qualità e sul sistema IG (marketing già presente o da creare), (ii.i.) nel quadro manca il prodotto di qualità delle imprese medie, (ii.ii.) sviluppare politiche di coesione territoriale tra piccoli produttori anche nell'ottica dell'alta qualificazione nell'ambito del commercio specializzato e della perdita di concorrenza del commercio di prossimità, (iii) sostenibilità













#### Linea di fondo

da un lato gli investimenti delle grandi imprese commerciali e dall'altro il sistema delle IG come meccanismo di normalizzazione economica in cui il resto del mercato (più piccolo e polverizzato) deve organizzarsi secondo criteri di sviluppo diretti a creare richiamo sui prodotti o su gruppi di produttori di beni agro-alimentari non commerciali ma che sono titolari (o devono diventare tali sfruttando ogni minimo potenziale territoriale) di un selling power alternativo a quello delle grandi imprese (costruzione di un mercato reputazionale)

In quest'ottica Reg. (Ue) 2023/2411 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali

Le IG più importanti? – livellamento verso il basso?













- Si spinge oltre nell'essere uno strumento legislativo esaustivo
- È uno strumento legislativo pienamente annoverabile nella politica della PAC UE
- Rappresenta un segno che comunica qualità-provenienza (indicazione di origine), ma anche (e al pari) reputazione (impulsi di accettazione – marketing approach) importanza delle caratteristiche, quand'anche solo di natura reputazionale
- La concorrenza tra Stati, come soggetti interessati, si sposta sul piano della strategia economica e al centro vengono posti i produttori
- Ampissima protezione giuridica













#### **CONCLUSIVAMENTE**

Vi è una propulsione alla qualificazione dell'offerta e allo sfruttamento dei territori nei modi più opportuni (anche in ottica di sostenibilità) nella direzione di un selling power strategico dei prodotti, e vi è uno slancio a sfruttare al massimo la teoria concorrenziale classica che permea l'istituto delle IG: il mercato agricolo è peculiare, sul tema della qualità dei prodotti si fissa il principio generale che alcuni prodotti non possano essere considerati equivalenti ad altri (anche ove appartenenti alla medesima categoria) perché a fronte di qualità e costi diversi, la differenza qualitativa e/o reputazionale è l'unico meccanismo per vincere l'appiattimento dell'offerta sul criterio del prezzo













Netta separazione del mercato tra prodotti a marchio commerciale e IG

Riduzione sugli usi diversi dell'IG

Accentramento (ancorché su basi democratiche e sostenibilità) alle associazioni di produttori delle dinamiche di sfruttamento delle IG

Tendenza verso uno sfruttamento delle IG con concorrenza tra gruppi di produttori e non tra produttori e tra diverse IG

Visione pragmatica: approccio regolatorio complesso e intrusivo giustificato dalla materia ma soprattutto dalla necessità di perseguire interessi pubblici di particolare rilevanza che potrebbero qualificare come corrette anche la compressione di determinati assetti giuridici e del gioco













#### gsanseverino@unite.it









